



Comune di Lazise
Provincia di Verona

COPIA

n. 12 Registro deliberazioni
del 27-04-2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".

L'anno **duemiladodici** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **16:00** in Lazise nella sala delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

FRANCESCHINI RENZO	Presente
MARINONI Fabio	Presente
BERGAMINI Damiano	Presente
BERTOLDI Claudio	Presente
ADAMI Diego	Presente
ZANETTI Diego	Presente
MARAI STEFANO	Presente
CARATTONI Agostino	Presente
TOMMASINI Flavio	Presente
ALLEGRI LAURA	Assente
MARCATO MARCO	Presente
BERTASI FEDERICO	Presente
SEBASTIANO LUCA	Presente
BENONI GIORGIO	Presente
ZENARI GILIOLA	Presente
CAMPAGNARI Roberto	Presente
AZZALI EUGENIO	Presente

Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario il Dott. ABRAM PAOLO.

Constatato il numero degli intervenuti, il Signor FRANCESCHINI RENZO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Il Segretario Comunale
F.to (ABRAM PAOLO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**
riduzione fino allo 0,1 per cento.
- 4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO**
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato"*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
- 5) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."*

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."*

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *"56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le

riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU ;
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
- 4) di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione ;
- 5) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Abram, Funzionario Responsabile dell'Area Affari Generali - Attività Produttive e Sociali - Tributi e di autorizzare lo stesso alla sottoscrizione di tutti gli atti derivanti e conseguenti;
- 6) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per

l'approvazione del bilancio di previsione ;

- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI LAZISE
Provincia di VERONA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
"I.M.U."

(Approvato con Deliberazione Consiliare n.12 del 27/04/2012)

INDICE

- Oggetto del Regolamento	articolo 1
- Presupposto dell'imposta	articolo 2
- Esclusioni	articolo 3
- Esenzioni	articolo 4
- Determinazione delle aliquote e dell'imposta	articolo 5
- Base imponibile	articolo 6
- Soggetti attivi	articolo 7
- Soggetti passivi	articolo 8
- Definizione di fabbricato	articolo 9
- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	articolo 10
- Fabbricati inagibili ed inabitabili	articolo 11
- Area fabbricabile	articolo 12
- Determinazione del valore delle aree fabbricabili	articolo 13
- Decorrenza	articolo 14
- Definizione di terreno agricolo	articolo 15
- Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti	articolo 16
- Versamenti	articolo 17
- Dichiarazioni	articolo 18
- Accertamento e liquidazione dell'imposta	articolo 19
- Riscossione coattiva	articolo 20
- Rimborsi	articolo 21
- Sanzioni ed interessi	articolo 22
- Contenzioso	articolo 23
- Dichiarazione sostitutiva	articolo 24
- Funzionario responsabile	articolo 25
- Rinvio	articolo 26
- Entrata in vigore	articolo 27

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione **dell'imposta municipale propria** del Comune di Lazise (VR) in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

Il Regolamento viene adottato allo scopo di :

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
- b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
- c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
- d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
- e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

ARTICOLO 2 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Con la definizione di fabbricati ed aree, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, si intende :

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Nel caso di ristrutturazione o modifica della costruzione, il contribuente dovrà produrre la prova della decorrenza della nuova rendita.

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti dal piano regolatore generale in vigore.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

(per l'interpretazione si veda l'articolo 11-quaterdecies, comma 16, legge n. 248 del 2005 e ora l'articolo 36, comma 2, legge n. 248 del 2006)

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

A fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 3, lettera b), il soggetto passivo coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve dimostrare che dall'attività agricola deriva almeno il 75% del proprio reddito imponibile dichiarato l'anno precedente e che alla stessa viene dedicato almeno il 51% del proprio tempo di lavoro; al fine di beneficiare di tale agevolazione, il contribuente deve presentare una dichiarazione utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

d) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente**. Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono **esclusivamente** quelle classificate nelle categorie

catastali **C/2** (Magazzini e locali di deposito), **C/6** (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e **C/7** (Tettoie chiuse o aperte), **nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

e) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

ARTICOLO 3 - ESCLUSIONI

1. In via generale, sono esclusi dall'imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 2 – 9 – 10 - 12 del presente regolamento.

ARTICOLO 4 – ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte :

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

b) In forza dell'articolo 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. n° 446/1997, si stabilisce di estendere l'esenzione dall'imposta anche agli immobili, ubicati nel territorio Comunale, posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

c) Pertanto l'imposta non è dovuta, in particolare :

- per gli immobili **diversi** dalla sede e dagli uffici dell'Ente **non** destinati ed utilizzati a fini istituzionali dal Comune ;
- per gli immobili utilizzati per **attività di carattere privato** poste in essere da **oggetti estranei all'ente**, e costituenti un mero effetto o una mera conseguenza dell'attività svolta dall'ente medesimo ;
- per gli **alloggi di edilizia residenziale pubblica** di proprietà del comune assegnati a privati cittadini ;
- per gli immobili di proprietà dell'ente ed **adibito a compiti istituzionali di oggetti pubblici diversi dall'ente proprietario ancorché tale obbligo di destinazione sia previsto da disposizioni di legge ;**
- per gli immobili che seppur **destinati** ad usi istituzionali non sono utilizzati ;

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, **lettere b), c), d), e), f), h)**, ed **i)** del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :

- b)** i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c)** i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d)** i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e)** i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
- f)** i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h)** i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i)** gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ARTICOLO 5 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dal vigente regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

Il Comune delibera le aliquote e le detrazioni entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno

2. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento.

3. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

4. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Il Comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

5. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Il Comune può ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

Allo Stato compete la metà dell'imposta versata con l'aliquota del 3,8 per mille da calcolarsi su tutti gli immobili, fatta eccezione di quella dovuta per l'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'art. 8, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

4. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

5. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione, o la documentazione

sostitutiva, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione.

6. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e le detrazioni previste dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive, come, eventualmente variate con delibera comunale ai sensi della medesima normativa.

ARTICOLO 6 – BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione)

d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);

e. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013.

f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozzi e botteghe).

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

4. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali “senza rendita” F/2, F/3 ed F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità “Ente Urbano” per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU., da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di “sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani ;

5. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati.

6. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.

7. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

8. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettera c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del presente Regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

ARTICOLO 7 – SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, pari allo 0,76 per cento. l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ARTICOLO 8 - SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero :

a) i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione

finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

ARTICOLO 9 –DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale. I fabbricati iscritti a catasto nelle Gruppo Catastale "F", ancorchè sprovvisti di rendita catastale, i fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non risulta presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, sono soggetti alla dichiarazione IMU ed al pagamento dell'imposta in base al valore determinato come da art. 6, commi 4 e 5, del presente Regolamento, ed in base al valore dell'area fabbricabile per i fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione, non ricompresi nel comma 4, art.6, del presente Regolamento.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione, per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

ARTICOLO 10 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo **e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli **anni 2012 e 2013** la detrazione prevista dal primo periodo è **maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. **L'importo complessivo della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, **non può superare l'importo massimo di euro 400**. Il Comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, mediante apposita deliberazione consiliare da adottarsi entro i termini dell'approvazione del bilancio di previsione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha

adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione

Per l'anno **2012** la detrazione per l'abitazione principale è stabilita nella misura minima di Euro **300.00**, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. Si considera abitazione principale:

a) le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari di proprietà di cooperative edilizie concessi in locazione con patto di futura vendita ai sensi degli art. 8 e 9 L. 179/1992 ad adibite ad abitazione principale dal soggetto locatario;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

8. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata;

ARTICOLO 11 - FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. Le agevolazioni per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, di cui all'art.8, comma 1 del D.Lgs 504/92, **sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012**, come stabilito dall'art. 13, comma 14, lettera b) del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

ARTICOLO 12 - AREA FABBRICABILE

1) DEFINIZIONE: L'area fabbricabile è l'area che, a norma dello strumento urbanistico-edilizio vigente, in base alla sua superficie fondiaria, è suscettibile di utilizzazione a scopo edificatorio. Essa si ottiene deducendo dall'area:

- a) le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte all'uso edilizio in quanto destinate ad usi o funzioni di pubblico interesse e comunque che non implicino capacità edificatoria (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, verde privato etc);
- b) le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull'area e che si intendono mantenere;
- c) le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per convenzione (trascritta);

d) le aree denominate RS (residenze speciali) nelle N.T.O. (norme tecniche operative) dello strumento vigente seguono il seguente criterio:
l'imposizione va applicata nel momento in cui il soggetto avente titolo ottiene il rilascio del permesso di costruire.

2) AREA FABBRICABILE Tali aree si dividono in:

- a) Aree non lottizzate con obbligo di lottizzazione obbligatoria;
- b) Aree inedificate: sono quelle aree che sulla base dei parametri contenuti negli strumenti urbanistici vigenti sono da ritenersi a tutti gli effetti autonomamente e distintamente fabbricabili;
- c) Aree parzialmente edificate: intendendosi con ciò quelle aree per cui, sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, l'area non di pertinenza mantenga un indice di fabbricabilità
- d) Aree in corso di edificazione: sono da considerarsi tali quelle aree in cui è in corso la costruzione e/o la ristrutturazione totale di un fabbricato, sulla base di indici di fabbricabilità contenuti nello strumento urbanistico-edilizio vigente.

3) ESENZIONI: Sono da ritenersi esenti tutte quelle aree che rispondano alle sotto elencate caratteristiche:

- a) aree individuate nei vigenti strumenti urbanistici come aree edificabili, ma per la loro particolare condizione (area minima del lotto, distacchi dalle strade, conformazione planimetrica e altimetrica) rendano impossibile l'edificazione.
- b) tutte le aree comunque individuate come edificabili ma che, per la loro collocazione, rientrano nelle fasce di inedificabilità previste dal R.D. 25.07.1904, n. 523.
- 4)** Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nei precedenti commi.
- 5)** Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU per gli edifici così come individuati nel precedente comma 1 dell'art. 9, ci si avvale anche del principio di ragguglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile, fatta salva la possibilità per l'ufficio tributi Comunale, di calcolare l'imposta municipale propria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto

ARTICOLO 13 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

- 1.** La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
- 2.** Resta salvo il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili, quando in presenza di atti di compravendita da cui risulta un valore maggiore da quelli predeterminati sulla base della delibera di cui al comma 1).
- 3.** I valori di cui al comma precedente sono finalizzati a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'art.5, comma 5, del D.LGS 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1).

ARTICOLO 14 – DECORRENZA

- 1.** Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale, l'imposta municipale propria si applica dal 1° gennaio 2012.
- 2.** Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
- 3.** Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

ARTICOLO 15 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

2. Il coefficiente di capitalizzazione ridotto di 110 anziché 130, si applica ai terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

ARTICOLO 16 - AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

2. La finzione giuridica secondo la quale non sono considerati edificabili (bensì agricoli) i terreni posseduti e condotti ai fini agricoli dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n°504/1992 si applica ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli iscritti negli elenchi ex SCAU.

3. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso

ARTICOLO 17 – VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purchè persona fisica anche

per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. I soggetti passivi effettuano **il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza**, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera h), della citata legge n. 42 del 2009, e

successive modificazioni, e dell'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal Comune.

5. Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, esclusivamente per le abitazioni principali, pertinenze e fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola, può essere concessa la rateizzazione del pagamento con provvedimento formale dell'ufficio Responsabile d'imposta, previa richiesta scritta da presentarsi entro e non oltre il 30 maggio dell'anno di imposta, per un numero massimo di quattro rate con l'ultima scadenza entro e non oltre il 30 maggio dell'anno successivo.

6. Nel caso di accertamento riguardante più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a Euro 516,46, su richiesta del contribuente, lo stesso può essere rateizzato in quattro rate trimestrali.

7. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.

9. Le condizioni economiche di particolare disagio sono rilevabili mediante l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e/o successive disposizioni anche a livello regolamentare;

10. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

11. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

12. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

13. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ARTICOLO 18 – DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto impositivo, tramite apposito modello ministeriale. I contribuenti che hanno già assolto all'obbligo in materia ICI, non sono tenuti a presentare una nuova dichiarazione per gli immobili già dichiarati. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

2. In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma.1.

ARTICOLO 19 - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o tardivi versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito

avviso motivato. Gli avvisi di accertamento i rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli art. 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

3. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo, di cui al successivo comma 6.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, i Comuni possono invitare i contribuenti indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici competenti, con esenzione di spese e diritti.

5. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

6. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.

7. Al personale individuato per l'attività di gestione dell'Imposta Municipale Propria potrà essere riconosciuto un compenso compatibilmente con le norme in vigore in materia di spesa del personale. Tale compenso dovrà essere annualmente stabilito nell'ambito della contrattazione decentrata integrativa.

8. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, ai sensi del comma 10, art. 3, del D.L. 2 marzo 2012 n.16

9. La disposizione di cui al comma 5 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo, ai sensi del comma 11, art. 3, del D.L. 2 marzo 2012 n.16

ARTICOLO 20 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:

a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 ;

b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il Sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

ARTICOLO 21 –RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 17 comma 12.

ARTICOLO 22 – SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51,00:
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa dal Euro 51,00 ad Euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo, se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; nel caso dei rimborsi, la maturazione avviene dalla data dell'eseguito versamento.

ARTICOLO 23 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

ARTICOLO 24 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 25 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario

sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure giuntive e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 26 – RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente".

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 27 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto **dal 1° gennaio 2012**.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione**. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

SINDACO: “PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". Per quanto riguarda questo punto sappiamo da qualche mese ormai che è stata introdotta una modifica impositiva comunale o definirei "giù di là", siamo passati dall'ICI all'IMU con l'introduzione di un nuovo tributo che va ad appesantire un panorama fiscale italiano già di per sé negli ultimi periodi se non altro molto, molto pesante e molto pressante. L'IMU ovvero Imposta Municipale Propria, che per ora raccoglie o accoglie – meglio, più precisamente – l'imposta sugli immobili ma che dovrebbe, almeno nelle intenzioni, tra qualche anno quando andrà a regime accogliere anche una serie di altri tributi locali sotto questa unica sigla, sotto questo unico acronimo. Secondo la legge si deve approvare come argomento propedeutico al bilancio di previsione tutta una serie di provvedimenti tra cui il Regolamento dell'IMU e poi nella delibera successiva andremo ad approvare la determinazione delle aliquote IMU. Rispetto al Regolamento precedente, che normava e che regolamentava l'Imposta ICI, Imposta Comunale sugli Immobili con questo Regolamento, che so essere stato analizzato e discusso nell' apposita sessione della Commissione Consiliare Permanente sono evidenziati alcuni caratteri particolari di novità rispetto a quello che era il vecchio Regolamento sull'ICI, in modo particolare naturalmente le aliquote perché sono diverse da quelle che lo Stato permetteva di fare applicare ai singoli Comuni, lasciando una fascia o una fase di discrezionalità e all'interno di questa noi siamo andati a puntualizzare alcuni aspetti particolari, insomma. Partendo dal fatto che l'IMU è un' imposta che noi (come la maggiore parte credo degli enti locali Comuni) non avremmo mai voluto introdurre o introdurre secondo queste proporzioni e queste entità, noi abbiamo cercato nell'ambito di un panorama normativo, o tributario o di prelievo, se così vogliamo, complessivo tenere ai minimi della sua possibilità, ossia lo 0,4% per quanto riguarda l'IMU sulla prima casa e lo 0,76% per quanto riguarda tutte le altre possibilità di imposizione su terreni agricoli e aree fabbricabili, seconde case e terze, purtroppo anche sui fabbricati agricoli dichiarati o classificabili come strumentali alla attività propria di impresa ai sensi degli Artt. 21 e 35 del Codice Civile, purtroppo una cosa che è stata tolta o abrogata dalla norma stessa è quella della possibilità di non applicare dal 1° gennaio 2012 l'esenzione o la decurtazione di imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili a mente dell'Art. 8 comma 1 del Decreto Legislativo 504/1992. Il Regolamento – dicevo prima – contiene delle precisazioni rispetto all'altro, dove vengono ... io lo do naturalmente per letto e poi eventualmente possiamo soffermarci su alcuni punti particolari e/o critici del tributo, vengono elencati il presupposto dell'imposta, l'oggetto del Regolamento, le esclusioni e le esenzioni, le classificazioni tenendo conto della base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, di aree fabbricabili, di cosa intendiamo per "aree fabbricabili", di cosa intendiamo per "fabbricati", di cosa intendiamo per "pertinenze", di cosa intendiamo per "soggetti passivi dell'imposta". Gli elementi che caratterizzeranno poi anche il nostro bilancio di previsione, ma lo spiegheremo più avanti, nella delibera successiva è l'applicazione dell'imposta e delle aliquote, nel Regolamento abbiamo stabilito di mantenere la prima abitazione soggetta al 4 per mille per quanto riguarda l'IMU e abbiamo però voluto, all'interno delle possibilità

del nostro bilancio e secondo sicuramente le nostre scelte, innalzare la detrazione minima dai 200 euro previsti per legge ai 300 euro come detrazione, ferma restando l'ulteriore detrazione che spetta per legge ad ogni figlio a carico in una età compresa con limite massimo dei 26 anni, che sia residente stabilmente all'interno del nucleo familiare del soggetto stesso, 50 euro quindi per ogni figlio che abbia queste caratteristiche anagrafiche e di residenza con il limite massimo di 50 euro per figlio e quindi con il limite massimo di 400 euro e quindi abbiamo fatto un conteggio così a titolo di esempio, a titolo di "test" su una rendita media di una famiglia media con due figli, l'imposta IMU dovrebbe o annullarsi o comunque quantificarsi in una imposta molto ma molto esigua, c'è da dire (ma lo diremo magari più specificatamente e lo dirò più avanti) che è storia di tutti i giorni le continue modifiche che si continuano a proporre da parte dei partiti politici ma anche da parte del Governo ed è stato anche fissato che le aliquote sono queste con le possibilità da parte dei Comuni di alzare o abbassare questa soglia di aliquote e di fare comunque, entro la fine dell'anno un conguaglio sia nel caso in cui i Comuni decidessero o volessero modificare queste aliquote di base che vengono approvate con delibera di Consiglio Comunale in occasione del bilancio di previsione o se dovessero anche – secondo aspetto – intervenire nelle variazioni dettate dal Governo centrale. Questa è un po' la premessa e la illustrazione di quello che è concettualmente almeno il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, in sigla IMU. Se ci sono interventi, Consigliere Sebastiano prego”.

CONSIGLIERE SEBASTIANO LUCA: *“Premesso che ammetto di non avere letto il Regolamento anche perché tutto sommato l'interesse mio è relativo o, meglio, spiego: a me non interessa il discorso, chiaramente non attribuisco responsabilità all'Amministrazione, se si potessero fare delle scelte nella direzione in cui auspico sarei felice, a me non interessano gli edifici non più funzionali, non interessano i terreni a destinazione edilizia etc. ma a me interessano le case che riguardano il tessuto principale della comunità e cioè le case date alle famiglie. Noi parliamo in maniera generica di prime e seconde case, sulla prima casa condivido il discorso che venga dato uno scomputo, esiste anche una riduzione in base al numero dei figli ma le seconde case non sono tutte uguali, io parlerei anche di seconde, di terze, di quarte e di quinte case, è chiaro che chi a Lazise ha una seconda, una terza, una quarta e una quinta casa probabilmente lo fa a scopo di lucro, lucro che dal punto di vista del privato è legittimo ma dal punto di vista anche di chi deve applicare una tassa è giusto tenerne conto. Io lo dico: la ritengo una legge ingiusta nella misura in cui un familiare dà una casa al proprio figlio, alla propria famiglia, dove esiste una famiglia che vi abita dentro in maniera documentata e non una famiglia che abita a Verona e intesta l'appartamento prima casa ad un figlio che non vi abiterà mai ma una casa che un familiare dà al figlio risulta seconda casa e non ha scomputo, questo secondo me, come ho detto in premessa probabilmente non dipende da lei...”.*

SINDACO: *“Sicuramente, sennò non lo avremmo fatto”.*

CONSIGLIERE SEBASTIANO LUCA: *“Questa secondo me è niente più e niente meno che un’ingiustizia, perché qui noi andiamo nella fattispecie in questo esempio a favorire i furbastri e il furbastro è quello che abita a Verona, dà la casa vista lago al figlio che non ci abita e ha tutte le detrazioni del caso, viceversa quello che ha un familiare dentro e che, proprio perché è familiare, non applica...”*.

SINDACO: *“Posso interromperla solo un attimo? Il furbastro di Verona che sta citando lei nell’esempio non è così, nel senso che se uno ha la casa e vi fa dimorare il figlio non sconta l’esenzione della prima casa”*.

CONSIGLIERE SEBASTIANO LUCA : *“Prima casa sì”*.

SINDACO: *“No. Se è intestatario lui sì”*.

CONSIGLIERE SEBASTIANO LUCA: *“Sì”*.

SINDACO : *“Ho capito male io”*.

CONSIGLIERE SEBASTIANO LUCA: *“Io dico che il furbastro di Verona non paga e la casa ha un valore meramente speculativo, buon per lui che l’ha fatta, sia chiaro, perché meglio lui e fortunato lui che l’ha fatta ma quando c’è da pagare le tasse è giusto che paghi quello che è più fortunato, che ha più fortuna e che ha la possibilità di scegliere, viceversa sarebbe assurdo, io le dico riferendomi al mio esempio, che io chiedessi ad un genitore, ne ho uno, di intestarmi la casa perché così risulterebbe... è giusto che un genitore faccia le proprie scelte, tenendo conto di non trovarsi mai di fronte al rischio magari di venire estromesso dalla proprietà e che un Comune ne tenga conto e non obblighi la gente a fare delle scelte contro natura, contro logica e controsenso. Come le dicevo probabilmente noi come Comune non c’entriamo però chiaramente è una tassa assolutamente ingiusta che crea delle discriminanti, secondo me, tra povera gente e gente ricca e tra gente che ha la seconda, la terza e la quarta casa a scopo di lucro e a scopo di guadagno oltre ad altra gente che ha la seconda casa magari per mettere dentro un proprio familiare”*.

SINDACO : *“Mi trova d’accordo su quello che ha detto ma ancora prima di questo trovo ancora più ingiusto che sia colpita la prima casa, al di là del furbastro e dell’esempio che ha fatto lei di Verona ma è ingiusto che il titolare, il possessore, o il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento della sua prima casa debba essere assoggettato a questo tributo che era stato tolto ma che poi, invece, è stato reintrodotta. Ancora prima di quello che ha citato lei, che trovo giustissimo, è ancora più ingiusto che la prima casa sia colpita. Ci sono altri interventi? Consigliere Zenari, prego”*.

CONSIGLIERE ZENARI GILIOLA: *“Naturalmente l'osservazione che ha fatto il Consigliere Sebastiano mi trova d'accordo, dirò anche di più: questa e altre situazioni le avevamo esaminate nella Commissione Consiliare che praticamente ha prodotto questo Regolamento, vedendo anche se c'erano altri sistemi per potere diminuire ulteriormente le aliquote ci siamo trovati in una situazione quasi ingessata per quanto riguarda il problema dell'ICI, tra l'altro io ho anche provato a vedere quali erano le risultanze dell'applicazione del 4 per mille e praticamente della detrazione dei 300 euro fissi senza contare poi il discorso dei figli a carico e in due – tre situazioni che ho analizzato, nonostante diciamo ci sia stata l'indicazione della rivalutazione per la residenza nell'ordine del 60% oltre a quella che era la rendita catastale assegnata, ho visto che rispetto a queste c'erano ulteriori abbattimenti. Ho fatto l'esempio di una casa di 90 metri quadri prima casa, una famiglia e ho visto che a fronte dell'ICI che veniva pagata di 570 - 580 euro con le detrazioni attuali arriva sui 400 – 450 euro. Quindi diciamo questo discorso non è che ci faccia tutti contenti o felici, io credo che se noi potessimo trattenerci il 7,6 per mille delle seconde case avremmo fatto a meno dell'applicazione dell'ICI sulla prima casa, purtroppo questo non lo possiamo fare, perché la metà del 7,6 per mille va allo Stato. Quindi noi facciamo di fatto gli esattori dello Stato. L'altro discorso è quello di vedere se si reperivano altri fondi e per vedere se si poteva scontare ulteriormente, uno degli aspetti importanti di un bilancio (e ho visto anche il richiamo fatto da parte dei Revisori) è quello di partire da situazioni certe, nel senso che qualsiasi altra applicazione di eventuali tasse o così non aveva la certezza del gettito”.*

SINDACO: *“Mi perdoni se la interrompo ma questi aspetti vorrei trattarli nell'altra delibera e sono più che legittimi, anche perché volevo dire che se guardiamo solo l'IMU ha ragione su quello che dice ma abbiamo fatto questa scelta anche tenendo conto del panorama di tutte le altre imposte e soprattutto dei tagli, che affronteremo più avanti”.*

CONSIGLIERE ZENARI GILIOLA: *“Comunque tenuto conto anche di questo perché si spera e io ho visto anche in Commissione abbiamo detto che noi confidiamo che il Comune a settembre non avrà bisogno di ulteriori aumenti rispetto a questa aliquota di base, anzi se ci dovessero essere le entrate accertate o qualcosa di più speriamo che ci siano ulteriori scomputi, specialmente per la prima casa. In questo senso io avevo dato parere favorevole al Regolamento perché l'ho guardato, rivisto etc. e abbiamo discusso su varie cose, per cui praticamente non possiamo fare che questo che abbiamo fatto, a mio avviso. Grazie”.*

SINDACO: *“Consigliere Campagnari, prego”.*

CONSIGLIERE CAMPAGNARI ROBERTO: *“Sì, io mi riallaccio al discorso del Dottor Sebastiano: quei furbetti di Verona non c'è mica modo di poterli controllare, perché nel periodo delle elezioni sono più di 400 quelli che non vengono a votare e che hanno la residenza, quelli lì oltre ad*

avere la residenza e risparmiare l'ICI della prima casa affittano anche gli appartamenti. Allora si può andare a controllare ogni mese, magari si fa un ordine di servizio al messo comunale di suonare il campanello "Mi faccia vedere le ricevute che ha pagato, mi faccia vedere il nome, chi è, chi non è, chi c'è dentro", perché in quella maniera lì è anche una grande evasione fiscale e siccome che i ladri siamo solo noi ma lì ce ne sono tanti allora cominciamo. Vedrà che quando c'è un risultato finale i cittadini di Lazise correranno il rischio di non pagare neanche le tasse!".

SINDACO : *"La materia dei controlli mi trova d'accordo con lei, devo dirle però che purtroppo poi si possono sicuramente limitare i cosiddetti "furbetti", riferito questo concetto alla residenza e quindi alla prima casa le dico che quando un soggetto fa la richiesta di prima casa i nostri Vigili fanno gli accessi, dimostrano di essere residenti dalle bollette etc. e quindi se poi nell'arco di anno ci risiedono effettivamente un mese – adesso faccio esempi a caso molto estremi – o dodici mesi questo purtroppo non sempre è facile accertarlo. Una cosa che sicuramente non è possibile perché salta sicuramente al controllo nostro è che un residente o che ha dichiarato di essere tale affitti anche regolarmente con un contratto regolarmente firmato, registrato e trascritto lo stesso immobile, se lo fa in spregio a questi strumenti normativi e tributari e cioè non facendo il contratto questo è un altro discorso che sicuramente va perseguito ma che è più difficile rintracciare. Prego"*.

CONSIGLIERE CAMPAGNARI ROBERTO: *"Una breve replica: la denuncia della legge reale, uno che ha un ospite in casa lo deve denunciare entro 48 ore e se non lo denuncia quello è un abusivo"*.

SINDACO : *"Esattamente, è quello che ho detto, se non c'è un contratto e quindi non c'è una registrazione neanche dal punto di vista della pubblica sicurezza certamente. Accogliamo con favore il suo appello. Ci sono altri interventi? Diversamente passiamo alla votazione. Consigliere Azzali, prego"*.

CONSIGLIERE AZZALI EUGENIO: *"Unicamente per un paio di precisazioni, avrei preferito che il Regolamento sull'IMU fosse rimandato ad un Consiglio successivo, visto che il tempo per approvare il Regolamento e quindi anche il bilancio è il 30 giugno, in modo che fosse un attimo più sedimentata la materia, visto il tumulto che in giro c'è, anche se tutto sommato il Regolamento proposto dall'Amministrazione di Lazise ricalca in buona parte il Regolamento dell'ICI e quindi grosse novità non ce ne sono. Colgo l'occasione per dire che anche soprattutto quello di cui si è discusso fino a adesso è materia della seconda delibera e quindi dovrebbe essere discusso nell'atto successivo. Mi riservo di non intervenire anche nella seconda delibera, preannunciando il mio voto di astensione in questa e interverrò in fase di proposta di bilancio preventivo per proporre una soluzione alternativa a quella dell'IMU"*.

SINDACO : “*Se non ci sono altri interventi pongo in votazione*”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA** la proposta di deliberazione avente per oggetto: “**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU**”;
- CONSIDERATO** che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;
- RITENUTO** di far propria la motivazione della proposta di deliberazione ritenendola meritevole di approvazione;
- TENUTO** conto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- UDITO** l’intervento del consigliere Azzali Eugenio quale dichiarazione di voto:
“Unicamente per un paio di precisazioni, avrei preferito che il Regolamento sull’IMU fosse rimandato ad un Consiglio successivo, visto che il tempo per approvare il Regolamento e quindi anche il bilancio è il 30 giugno, in modo che fosse un attimo più sedimentata la materia, visto il tumulto che in giro c’è, anche se tutto sommato il Regolamento proposto dall’Amministrazione di Lazise ricalca in buona parte il Regolamento dell’ICI e quindi grosse novità non ce ne sono. Colgo l’occasione per dire che anche soprattutto quello di cui si è discusso fino a adesso è materia della seconda delibera e quindi dovrebbe essere discusso nell’atto successivo. Mi riservo di non intervenire anche nella seconda delibera, preannunciando il mio voto di astensione in questa e interverrò in fase di proposta di bilancio preventivo per proporre una soluzione alternativa a quella dell’IMU”.
- A** seguito di votazione avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato:
Presenti:16
Assenti:1 (Allegrì Laura)
Favorevoli:12
Astenuti: 4 (Azzali Eugenio, Campagnari Roberto, Benoni Giorgio, Sebastiano Luca)

DELIBERA

di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Dopodiché, con separata votazione avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato:

Presenti:16
Assenti:1 (Allegrì Laura)

Favorevoli:12

Astenuti: 4 (Azzali Eugenio, Campagnari Roberto, Benoni Giorgio,
Sebastiano Luca)

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

SINDACO: *“Prego Consigliere, buon lavoro!”*

Esce il Consigliere Sebastiano. I presenti sono 15.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto ABRAM PAOLO responsabile dell'Ufficio TRIBUTI, nell'avanzare la suddetta proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – T.U.E.L. - **Parere Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Lazise, lì 30-03-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (ABRAM PAOLO)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – T.U.E.L.)

Il sottoscritto ANTONELLI MAURO quale Responsabile di Ragioneria, vista la suesposta proposta di deliberazione e visto il parere espresso dal Responsabile dell'Ufficio interessato/proponente, esprime **Parere Favorevole** ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – T.U.E.L.

Lazise, lì 30-03-2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to (ANTONELLI MAURO)



Comune di Lazise
Provincia di Verona

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27-04-2012

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to FRANCESCHINI RENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ABRAM PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line il 14-05-2012 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Lazise, 14-05-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (ABRAM PAOLO)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lazise, lì 14-05-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(ABRAM PAOLO)

**La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000,
n. 267.**

Lazise, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (ABRAM PAOLO)